

## Allegato C

Relazione per l'Avvocatura Regionale in ordine ai contenziosi ex ARSSA pendenti.

### Istituto Cinema & Industria / ERSA (poi ARSSA)

(Procedimento civile - recupero somme)

E' un giudizio definito, conclusosi con sentenza n. 20517/2011 resa dalla Corte di Cassazione che ha rigettato la domanda di risarcimento danni, avanzata dall'Istituto Cinema & Industria, conseguenti ad un presunto incarico di *sponsorizzazione* conferito con delibera del Presidente dell'ARSSA nel 1994, delibera peraltro mai ratificata del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia.

All'esito della sentenza definitiva l'ARSSA ha chiesto all'Avvocatura erariale di recuperare quanto versato all'Istituto Cinema & Industria in adempimento della sfavorevole sentenza d'appello, poi riformata in Cassazione.

Con nota 1° febbraio 2012 n. 3616 P l'Avvocatura dello Stato ha diffidato l'Istituto Cinema & Industria e la Video Comunicazione s.r.l. alla restituzione in favore dell'ARSSA, per i titoli di cui sopra, della complessiva somma di € 98.790,96 oltre agli interessi legali dal giorno dell'effettiva percezione (28 dicembre 2005) sino al giorno dell'effettiva restituzione, pena il ricorso all'azione giudiziaria di recupero con conseguente aggravio economico a carico degli intimati.

Per questa fase accessoria del giudizio, riferita all'azione esecutiva in danno dell'Istituto Cinema & Industria e Video Comunicazione per il recupero di quanto versato dall'ARSSA, l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.


Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 171/95 Avv. Pardi.

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 295 del 22 APR 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dotto Walter Garanti)

*Garanti*



**ARSSA / Sorgi Fabio**  
**(Esecuzione forzata in sede civile)**

E' stato portato a termine il giudizio di rilascio dell'azienda agricola assegnata a norma della legge n. 590/65, che disciplina(va) l'assegnazione dei terreni provenienti dalla Riforma fondiaria, in ragione dell'inadempimento dell'assegnatario sig. Sorgi Fabio agli obblighi di versamento delle rate di ammortamento.

Il giudizio si è concluso con sentenza 24 febbraio 2010 n. 150 emessa dal Tribunale di Avezzano, trascritta presso la Conservatoria dei RR. II. dell'Aquila in data 2 dicembre 2010.


E' in atto il rilascio dell'immobile a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario di Avezzano, con rinvio per il prosieguo dell'esecuzione al 2 settembre 2013; l'attività di esecuzione è stata seguita *in loco* dall'Ufficio legale dell'ARSSA sino al 31 dicembre 2012, giorno in cui ha avuto luogo la definitiva soppressione dell'Agenzia.

Si allegano alla presente relazione (*sub All. B*) i verbali dell'ultimo rinvio dell'esecuzione disposto dall'Ufficiale Giudiziario di Avezzano il giorno 17 dicembre 2012; in tale occasione il debitore esecutato ha provveduto al versamento di € 11.500,00.

Da rilevare che la procedura esecutiva è stata rinviata diverse volte per dar modo all'assegnatario Sorgi Fabio di versare parte del debito accumulato, pari a circa € 70.000,00, fermo rimanendo che la procedura medesima è tuttora in piedi e non ha subito interruzioni di sorta; inoltre il titolo (la sentenza di rilascio) è stato emesso nel 2010 e dunque non vi è alcun pericolo di prescrizione.

La presente fase esecutiva - come detto - è stata finora seguita dall'Ufficio legale interno, ma la procedura contenziosa è comunque in carico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 2485/97 Avv. Lucci.



CITRA / ARSSA / Regione Abruzzo

(Procedimento amministrativo in appello)

Con sentenza n. 537/07 il TAR Abruzzo - Sezione staccata di Pescara ha respinto il ricorso del CITRA avverso il mancato finanziamento di un'iniziativa del medesimo Consorzio da parte dell'ARSSA, come da deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia n. 26 del 15 maggio 1998 recante l'esecuzione del Piano operativo intersettoriale per l'assistenza finanziaria alle strutture collettive.

Il Giudice Amministrativo ha inoltre condannato il Consorzio alla refusione delle spese di giudizio.


Contro tale sentenza pende ricorso del CITRA dinanzi al Consiglio di Stato (Num. Reg. Gen. 3006/2008) e, ad oggi, non si ha contezza dell'udienza di discussione del ricorso, nella quale la difesa ARSSA è svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il valore economico della controversia è quantificabile in lire 1.711.304.550 (attualmente € 883.815,04), pari al contributo richiesto da Consorzio e ritenuto non finanziabile dall'ARSSA con la ricordata delibera CdA n. 26/1998, ma la perspicua sentenza di primo grado - che ha analiticamente confermato le valutazioni tecniche operate dalla Commissione tecnica dell'ARSSA e trasfuse in delibera, relativamente alla mancanza dei presupposti contabili per accedere al finanziamento da parte del CITRA - lasciano presupporre un esito favorevole anche della sentenza d'appello.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

L'Avvocatura Distrettuale con nota 7 aprile 2008 n. 3756 P ha inviato all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma la sentenza ed il fascicolo di primo grado, oltre al ricorso in appello.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 3474/98 Avv. Lucci.



Cafarella Giovanni/ARSSA

(Procedimento amministrativo - risarcimento danni)

Con sentenza n. 196/07 il TAR Abruzzo - L'Aquila ha accolto il ricorso proposto dal dr. Cafarella, il quale aveva partecipato alla selezione indetta dall'Agenzia per la designazione dei componenti il Nucleo di valutazione dei dirigenti, annullando la Deliberazione del C.d.A. ARSSA 28.12.2001, n. 68 con la quale venivano nominati i membri dell'Organo con esclusione del ricorrente.

Dopo che l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 28.9.2007, ha espresso parere negativo all'impugnazione, la sentenza è passata in giudicato e sono state liquidate le spese di giudizio alla parte ricorrente.

Con un nuovo ricorso al TAR L'Aquila notificato in data 28 ottobre 2008 il dr. Giovanni Cafarella, in relazione al precedente giudizio di annullamento della delibera di nomina dei componenti l'organismo di valutazione, ha chiesto - con motivazioni da valutare esclusivamente in diritto - il risarcimento dei danni assertamente subiti per effetto dell'annullato provvedimento, quantificati complessivamente in € 90.000,00: nello specifico le cifre richieste dal ricorrente vengono parametrize alla retribuzione annua lorda (€ 25.000,00) dei membri del Nucleo di valutazione per un triennio, ammontante a € 75.000,00 - oltre a € 15.000,00 per danno morale e in più il c. d. danno da perdita di *chance*.

Visto il tenore della prima sentenza, che costituisce il presupposto dell'odierna richiesta risarcitoria, non può fondatamente escludersi un esborso a danno dell'Amministrazione, seppure in dimensioni inferiori a quanto *ex adverso* richiesto. Anche in questa ulteriore fase di giudizio la difesa dell'Amministrazione è svolta dall'Avvocatura Distrettuale che è in possesso di tutta la documentazione di causa; pertanto per la presente causa l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 3095/08 Avv. Lucci.



ARSSA/ENEA

(Procedimento civile - recupero anticipazione)


Con atto di citazione del 14 febbraio 2007 dinanzi al Tribunale di Avezzano l'ARSSA avviò un'azione nei confronti dell'Ente per le nuove tecnologie, energia ed ambiente - ENEA, finalizzata al recupero di parte delle somme a suo tempo anticipate per un progetto-pilota nel settore pataticolo, deliberato nell'ambito del Programma Quadro - primo sportello deliberato dalla Giunta Regionale (Del. n. 2188/96) a sua volta attuativo dei Programmi Operativi Abruzzo disciplinati dalla L. R. n. 32/95.

Tale progetto ad avviso dei tecnici dell'Agenzia era rimasto parzialmente inattuato, visto il mancato conseguimento della finalità principale del progetto, con ammissione al contributo della sola metà della somma rendicontata dall'ENEA e la conseguente decisione di recuperare parte delle somme anticipate dall'ARSSA, per l'importo di € 120.784,99.

L'azione è stata esperita nonostante le perplessità dell'Ufficio legale interno, che a suo tempo rappresentò agli Organi di direzione dell'Agenzia la difficoltà di provare l'assunto - fondato su una semplice quanto stringata relazione del Servizio Assistenza Tecnica - ragion per cui appare difficile che il Giudice adito possa condannare l'ENEA alla restituzione della somma reclamata dall'ARSSA.

Comunque il procedimento è stato istruito, sono state espletate le prove testimoniali, è stata redatta la comparsa conclusionale ed il Tribunale di Avezzano ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19 dicembre 2012; si allegano (*sub All. B*) i verbali di udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Come detto l'Ufficio legale interno aveva in carico la pratica contenziosa, poichè l'Avvocatura dello Stato ha difeso l'ENEA e vi era dunque conflitto, risolto *ex lege* in favore dell'Ente parastatale; ad ogni buon conto si indica il numero di identificazione del contenzioso dell'Avvocatura Distrettuale per l'attività svolta in favore dell'ENEA: CT n. 924/07 Avv. Buscemi.



Spera Ferdinando /ARSSA

(Procedimento amministrativo - risarcimento danni)


Con sentenza n. 197/07 il TAR Abruzzo - L'Aquila ha accolto il ricorso proposto dal dr. Spera, il quale aveva partecipato alla selezione indetta dall'Agenzia per la designazione dei componenti il Nucleo di valutazione dei dirigenti, annullando la Deliberazione del C.d.A. ARSSA 28.12.2001, n. 68 con la quale venivano nominati i membri dell'Organo con esclusione del ricorrente.

Dopo che l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 28.9.2007, ha espresso parere negativo all'impugnazione, la sentenza è passata in giudicato e sono state liquidate le spese di giudizio alla parte ricorrente.

Con un nuovo ricorso al TAR L'Aquila notificato il 24 luglio 2008 il dr. Ferdinando Spera, in relazione al precedente giudizio di annullamento della delibera di nomina dei componenti l'organismo di valutazione, ha chiesto - con motivazioni da valutare esclusivamente in diritto - il risarcimento dei danni assertamente subiti per effetto dell'annullato provvedimento, quantificati nella somma complessiva di € 73.734,26, di cui: € 38.734,26 per danno patrimoniale, € 25.000,00 per danno da perdita di *chance* ed € 10.000,00 per danno all'immagine, alla professionalità, all'immagine ed alla personalità.

Visto il tenore della prima sentenza, che costituisce il presupposto dell'odierna richiesta risarcitoria, non può fondatamente escludersi un esborso a danno dell'Amministrazione, seppure in dimensioni inferiori a quanto *ex adverso* richiesto. Anche in questa ulteriore fase di giudizio la difesa dell'Amministrazione è svolta dall'Avvocatura Distrettuale che è in possesso di tutta la documentazione di causa; pertanto per la presente causa l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1765/08 Avv. Lucci.



ARSSA / Panella Roberto e Domenico

(Procedimento civile in appello - risoluzione contrattuale)

Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2005 l'ARSSA conveniva in giudizio Domenico e Roberto Panella per sentir dichiarare la risoluzione di un contratto di cessione - effettuata nel 1998 in favore degli stessi - di un'azienda agricola *ex lege* n. 590/65 (formazione della piccola proprietà contadina), a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di versare le rate di ammortamento, ammontanti a € 22.580,60 all'epoca dell'atto di citazione.


Inopinatamente il Tribunale di Avezzano ha emesso una sentenza, n. 442 del 2011, sfavorevole all'Agenzia, accogliendo l'eccezione di competenza proposta dai sigg.ri Panella e ritenendo la competenza funzionale della sezione specializzata agraria, con ciò discostandosi da analoghe sentenze di risoluzione contrattuale, per inadempimento agli obblighi imposti dalla Legge n. 590, rese nel tempo dal medesimo Tribunale.

Sembra pertanto trattarsi di una pronuncia gravemente errata, come detto senza precedenti specifici, in quanto la *res* contenziosa esula dalla materia dei contratti agrari e ricade in tema di inadempimento contrattuale, non essendo state proposte questioni relative all'esistenza, validità ed efficacia di un contratto agrario - che agrario non è, trattandosi di semplice vendita - come ha invece ritenuto il Giudice di prime cure.

Sulla base di tali convincimenti l'ARSSA, con nota 23.11.2011, ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, che ha seguito il giudizio di primo grado, di spiegare appello innanzi alla Corte competente.

Ciò detto, per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 5180/04 Avv. Urbani Neri.



ARSSA / Società Irrigazione Piana del Fucino / Consorzio di Bonifica /

S.A.F.A.B. / Consorzio di Bonifica Ovest / Regione Abruzzo

(Procedimento civile - risarcimento danni)


Con deliberazione n. 1265 del 30.12.2003 la Giunta Regionale d'Abruzzo indiceva una "Procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una società consortile per azioni, di scopo, finalizzata alla gestione degli impianti irrigui ad uso agricolo della Piana del Fucino, esistenti e da realizzare .....

Nel dispositivo la Giunta Regionale indiceva la procedura negoziata per la costituzione della suddetta Società consortile, cui avrebbero dovuto partecipare il Consorzio di Bonifica Ovest Liri Garigliano, con una quota pari al 20%, l'A.R.S.S.A., con una quota pari al 10%, e la parte privata individuata a mezzo della procedura negoziata per il 70%.

Con il medesimo provvedimento si dava mandato al Componente la Giunta con delega al Settore Agricoltura di sovrintendere a tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura negoziata e per la costituzione della suddetta Società di scopo.

A mezzo delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 46 del 25 giugno 2004 l'Agenzia prendeva atto di quanto disposto dalla Giunta, "demandando al Presidente dell'ARSSA ogni successivo adempimento per la costituenda Società consortile".

Nel rogito per Notaio Schiavone di Trasacco del 16 marzo 2005, rep. n. 1166, con cui si costituiva la Società consortile, interveniva l'assessore *pro tempore* addetto al Settore Agricoltura della Regione Abruzzo in rappresentanza - oltre che della Regione - del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri Garigliano e contemporaneamente dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, A.R.S.S.A., con espressa menzione del fatto che a ciò fosse stato autorizzato dalla menzionata deliberazione della Giunta Regionale n. 1265/2003.






La Società, denominata "IRRIGAZIONE PIANA DEL FUCINO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", veniva iscritta nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. dell'Aquila in data 1° aprile 2005.

L'atto costitutivo appare viziato da difetto di rappresentanza da parte del Componente la Giunta che è intervenuto alla stipula dell'atto, in quanto la Legge Regione Abruzzo 1° giugno 1996, n. 29, istitutiva dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, all'art. 1 prevedeva che l'Agenzia avesse personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria; all'art. 8 disponeva che il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia.

Come noto, l'ARSSA è stata soppressa dalla Legge Regionale 11 agosto 2011, n. 29. Ma all'epoca, data l'autonomia amministrativa riconosciuta all'Agenzia, di cui il Presidente era legale rappresentante *pro-tempore*, il Componente la Giunta Regionale con delega all'Agricoltura non aveva alcun potere per intervenire alla stipula dell'atto costitutivo della Società consortile prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1265/2003: insomma, ai sensi degli artt. 1398 e segg. cod. civ., l'atto costitutivo della società "Irrigazione Piana del Fucino Società Consortile per Azioni" appariva inefficace nei confronti dell'A.R.S.S.A., trattandosi di contratto concluso da rappresentante senza potere.

L'inefficacia poteva essere fatta valere dall'Agenzia con una semplice comunicazione al legale rappresentante della Società, come tale risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio: a tale scopo venne inviata una lettera, il 16 dicembre 2005, per denunciare l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'A.R.S.S.A., riscontrata dalla Società consortile in data 13 febbraio 2006.

Analizzando infine i contenuti della delibera di Giunta regionale n. 1265 del 30.12.2003 nonché della delibera del Consiglio d'amministrazione ARSSA n. 46 del 25.6.2004, si rileva come nessuno dei due provvedimenti conferisse alcuna procura, se è vero che la Deliberazione regionale n. 1265/2003 affidava al Componente di Giunta semplicemente il compito di *sovrintendere* alla costituzione della Società, cosa diversa dal conferimento di un potere rappresentativo.



Nè è sostenibile che un qualsivoglia potere rappresentativo fosse stato conferito all'Assessore con la delibera del C.d.A. ARSSA n. 46/2004, la quale conteneva una mera presa d'atto dei contenuti della Delibera di Giunta, demandando "al Presidente dell'ARSSA ogni successivo adempimento per la costituenda Società Consortile".


In conclusione l'Assessore regionale, nel momento in cui partecipò alla costituzione della Società in nome e per conto dell'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo, agì quale *falsus procurator*, con la conseguente impossibilità di attribuire gli effetti del negozio costitutivo all'ARSSA che ne era rimasta estranea.

Ciò premesso, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2009 il Consorzio di Bonifica Ovest citava dinanzi al Tribunale di Avezzano la Società "Irrigazione Piana del Fucino" e la Regione Abruzzo al fine di sentir dichiarare la nullità dell'atto costitutivo della Società convenuta, stipulato con il menzionato rogito notar Schiavone del 2005; nelle more del giudizio interveniva la SAFAB, in proprio e quale mandataria dell'ATI raggruppante tutti i soci privati della Irrigazione, che a sua volta chiamava in giudizio l'ARSSA, il notaio Schiavone e l'Assessore del tempo, dr. Francesco Sciarretta; si allegano (*sub All. B*) i verbali di udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Successivamente, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2010, pubblicato sul BURA del 22 giugno 2011, è stato nominato un Commissario *ad acta* che ha provveduto ad annullare la delibera di Giunta n. 1265/2003 - la quale, come detto, indiceva una procedura per la selezione del socio privato di un'istituenda società consortile p.a., a cui sarebbe stata affidata la realizzazione delle vasche di accumulo e degli impianti irrigui fucensi - e dei conseguenti atti di gara.

Ciò sembrerebbe determinare il venir meno della *causa petendi*; la causa tuttavia è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano - Giudice dr. Corasaniti, rinviata al 16 ottobre 2013 per il completamento della prova testimoniale - in quanto le Società Irrigazione e SAFAB hanno avanzato in riconvenzionale richieste risarcitorie, derivanti dalla mancata esecuzione della delibera n. 1265/2003, pari ad € 20.024.000,00.

\* \* \* \*




Data la complessità della vicenda giudiziaria sopra descritta, la molteplicità di parti in causa e la pluralità dei profili giuridici trattati appare difficile formulare una prognosi dell'esito finale di causa, atteso che l'annullamento della delibera regionale di costituzione della Società irrigua non preclude ed anzi presuppone la richiesta di danni *ex adverso* avanzata, sia pure in dimensioni francamente eccessive.

Comunque le difese di Regione, ARSSA e Consorzio di Bonifica cospirano a dimostrare l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla Società consortile e dal Socio privato, per difetto di un legittimo affidamento circa il perfezionamento della procedura di gara e/o del lamentato pregiudizio per la mancata operatività del nuovo soggetto.

La difesa dell'ARSSA era assicurata dall'Ufficio legale interno, essendovi conflitto con la Regione, a norma dell'art. 43, R. D. 30.10.1933, n. 1611.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT n. 1575/09 Avv. Buscemi).



Del Prete Gaetano / ARSSA ed altri  
(Procedimento amministrativo - declaratoria illegittimità costituzionale)


Con ricorso notificato il 21 marzo 2006 il dr. Gaetano Del Prete convenne in giudizio l'Agenda dinanzi al TAR Abruzzo per ivi sentir dichiarare l'annullamento della delibera C.d.A. n. 86 del 31.12.2002, con la quale si indiceva un concorso interno a n. 5 posti di dirigente nel ruolo del personale dell'Agenda e veniva contestualmente revocato un concorso pubblico, precedentemente deliberato dall'ARSSA, a n. 6 posti di dirigente in vari profili professionali e a cui il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione.

L'ARSSA si costituì in giudizio con l'assistenza dell'Ufficio Legale interno in persona dell'avv. Vitangelo Pansini, mentre la Regione ha resistito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila.

Con sentenza n. 276/2011 il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso, ma per un profilo - relativo alla legge regionale in base alla quale venne bandita la selezione - ha rimesso con separata ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale, che ha successivamente dichiarato incostituzionale la norma in base alla quale era stato bandito il concorso.

Sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale, che come noto ha efficacia *ex tunc* ed opera *erga omnes*, sono state travolte le posizioni di tutti i quattro dirigenti nominati all'esito del concorso interno, fatti salvi ovviamente gli effetti irrevocabilmente prodotti dalla norma dichiarata incostituzionale.

All'esito del concorso interno furono nominati quattro dirigenti; i due ancora in servizio (uno è in quiescenza, l'altro in esonero), retrocessi al grado di funzionario con provvedimento della competente Direzione Risorse Umane della Giunta, hanno attivato ulteriori rimedi giurisdizionali che sono curati dall'Avvocatura Regionale.



**Ciulli Martino Carlo/ARSSA**  
**(Procedimento civile in fase d'appello - usucapione)**

E' in fase d'appello una sentenza del Tribunale di Avezzano del 2010 che ha rigettato la richiesta - avanzata dal Ciulli - di usucapione di un terreno su cui ancora insiste il vincolo di riservato dominio dell'Agenzia, con conseguente condanna al rilascio del fondo in favore dell'ARSSA.

In particolare dinanzi al Tribunale l'Agenzia, difesa dall'Ufficio legale interno, ha invocato la non usucapibilità del fondo, in quanto destinato a fini di pubblica utilità.


Inoltre, per difetto di subentro nel rapporto di assegnazione da parte degli eredi dell'originario assegnatario Di Mattia Flavio, nei cui confronti - oltre che dell'Agenzia - l'attore aveva spiegato domanda d'usucapione, non s'è compiuta la procedura di assegnazione ed il compendio è tornato nella disponibilità dell'Agenzia.

L'attore ha frapposto gravame avverso la sfavorevole sentenza; dopo la prima udienza del 28 marzo 2012 è stata fissata udienza in Corte al 26 febbraio 2014 per la precisazione delle conclusioni.

Il valore della controversia è pari all'incirca a € 25.000,00 e la prognosi di soccombenza nel giudizio di secondo grado, in cui l'Agenzia è costituita con l'Avvocatura dello Stato, appare piuttosto remota.

Per quanto sopra l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: (CT n. 940/2011 Avv. Borgoni).



Fallimento Agricola Fracassi / ARSSA + 1  
(Procedimento civile - cancellazione vincolo)

Si tratta di una causa fra vari contraddittori, finalizzato all'acquisizione da parte del Fallimento di un terreno a suo tempo assegnato dall'ARSSA alla sig.ra Maria Assunta Pantoli.

Con atto di citazione notificato il 9.7.2008 la Curatela del Fallimento "Agricola Fracassi di Pantoli Maria Assunta e C. s.a.s" evocava in giudizio l'Agenzia, per ivi sentir ordinare la cancellazione d'ufficio del riservato dominio imposto a suo tempo dall'Ente Fucino (cui è succeduta l'ARSSA) su un terreno, assegnato con atto notarile del 1974 alla citata sig.ra Pantoli.


Il vincolo, da tempo scaduto per il decorso del trentennio dall'assegnazione, non è stato formalmente rimosso in quanto tale adempimento non è mai stato richiesto dall'ex assegnataria.

Infatti va rilevato come tale cancellazione sia prevista ad istanza di parte, quale fattispecie di completamento della procedura di riscatto del fondo, riscatto in ogni caso avvenuto (come nel caso di specie) con la conduzione del fondo e con il pagamento delle trenta annualità di ammortamento.

Poiché si verte in materia di un semplice quanto eventuale adempimento amministrativo, nel caso il Tribunale decida di imporre coattivamente la cancellazione del vincolo (che ha in ogni caso mero valore dichiarativo di un effetto già prodotto per legge) ad opera dell'amministrazione regionale, non si dà conto di alcun valore economico.

L'udienza di precisazione delle conclusioni, dinanzi al Tribunale di Avezzano, è fissata per il giorno 11 luglio 2013; si allegano (*sub All. B*) i verbali di udienza per opportuna conoscenza da parte dell'Avvocatura Regionale.

La difesa dell'Amministrazione era affidata all'Ufficio legale interno; trattandosi di procedimento di natura processuale ancora pendente il medesimo viene trasferito all'Avvocatura Regionale, che assicurerà la tutela degli interessi regionali.



Carboni Annarita / ARSSA  
(Procedimento civile - lavoro)


Con ricorso notificato il 2 maggio 2011 la dipendente a tempo indeterminato Annarita Carboni ha adito il Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro per sentir condannare l' Agenzia al reintegro nelle mansioni, con risarcimento dei danni patiti e quantificati in circa € 20.000,00 - danni conseguenti ad un presunto demansionamento *ex art. 2103 cod. civ.*, oltre alla corresponsione dell' indennità di trasferta per un supposto comando presso un ufficio ARSSA (Cepagatti) diverso da quello di originaria assegnazione (Enoteca di Ortona).

In realtà la Carboni - assegnata dall' origine al Servizio valorizzazione dei prodotti con sede a Villanova di Cepagatti (Pescara), di cui l' Enoteca è un semplice sportello sul territorio - fino al 2009 venne distaccata temporaneamente presso l' Enoteca di Ortona a titolo di mera agevolazione, in quanto la Carboni era lì residente; successivamente la dipendente fu invitata a rientrare presso il Servizio e la sede *di appartenenza* a Pescara, in quanto la sede dell' Enoteca - Palazzo Corvo - veniva interessato da lavori di ristrutturazione, ultimati nel 2011.

Quanto al preteso *demansionamento*, dalla relazione del dirigente del Servizio emerge come la Carboni sia stata sempre invitata di volta in volta a collaborare nell' esecuzione delle pratiche di istituto; il dirigente peraltro ha dichiarato che l' attività dell' Enoteca si era di molto ridotta per il venir meno dei finanziamenti.

E' stata svolta l' istruttoria dibattimentale e la causa è andata in decisione: si allega (*sub All. B*) uno stralcio dei verbali di udienza. Pochi giorni orsono è intervenuta la sentenza del Giudice del Lavoro di Pescara, n. 3054/13, che ha riconosciuto alla dipendente la sola indennità di trasferta, pari a € 8.941,26 oltre interessi e rivalutazione, e parte delle spese legali (€ 1.600,00 + IVA e CAP).

L' Agenzia è costituita in giudizio con l' Avvocatura erariale, pertanto per eventuali iniziative giudiziarie relative all' appello l' Avvocatura Regionale assicurerà l' attività di coordinamento e di raccordo con l' Avvocatura Distrettuale dello Stato dell' Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali. Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1103/2011 Avv. Simeoli.



MELIORBANCA/ARSSA/Soc. Coop.va ABC  
(Richiesta stragiudiziale - escussione fideiussione)


Si è in presenza di una richiesta *stragiudiziale* di pagamento di una fideiussione dell' Agenzia rilasciata nel 1988, a favore di Meliorbanca, per un mutuo concesso alla Cooperativa ABC - Valfino di Bisenti (TE).

Dinanzi al mancato versamento delle rate di ammortamento la Banca ha avviato l' esecuzione immobiliare in danno della Cooperativa, conclusa nel 2010, da cui ha ricavato la somma di € 258.742,24 - pari all' intera sorte capitale e a parte degli interessi.

Con lettera 23 luglio 2011 l' avv. Paolo Canonaco, per conto di Meliorbanca, ha chiesto all' ARSSA il pagamento degli interessi a suo dire rimanenti - pari a € 179.524,14 - sul credito originariamente vantato; all' esito di una successiva corrispondenza ha proposto di chiudere transattivamente alla cifra di € 140.000,00.

A mezzo di varie note si è rappresentato al legale della Banca che le condizioni finanziarie dell' Agenzia, peraltro in stato di Liquidazione, non consentivano di far fronte al richiesto pagamento, soprattutto in difetto di un vaglio giudiziale sulle pretese creditorie della creditrice, incentrate sul calcolo dei residui interessi ed azionate a così lunga distanza - oltre venti anni - dalla prestata obbligazione di garanzia.

E' quindi possibile l' insorgenza di un futuro contenzioso, minacciato da ultimo con lettera dell' avv. Canonaco del 6 luglio 2011, ad opera di Meliorbanca, contenzioso che vedrà legittimata passivamente la Regione Abruzzo (che succede ai rapporti attivi e passivi facenti carico alla disciolta ARSSA *ex art. 6* della L. R. n. 29/2011) e nel cui interesse, comunque, le fideiussioni venivano prestate dall' allora ERSA, divenuta poi ARSSA, in ossequio alle Leggi Regione Abruzzo nn. 38/88 e 91/91 che disponevano sostegno finanziario agli Organismi cooperativi ed alle Imprese agricole.





MELIORBANCA/ARSSA/Azienda Agricola Colle Cerri

(Richiesta stragiudiziale - escussione fideiussione)


Siamo in presenza di una richiesta *stragiudiziale* di pagamento relativa a tre fideiussioni rilasciate dall'Agenzia - fra il 1984 e il 1988 - a favore di Meliorbanca, per altrettanti mutui concessi all'Azienda Agricola Colle Cerri di Arsita (TE).

Dinanzi al mancato pagamento delle rate la Banca ha avviato l'esecuzione immobiliare in danno dell'Azienda, conclusasi con un nulla di fatto per incapacità della debitrice.

Con nota dell'avv. Paolo Canonaco in data 6 dicembre 2010 la Banca ha escusso l'ARSSA per la garanzia all' 80% accordata all'Azienda Colle Cerri a fronte di tre distinti mutui, nel periodo sopra indicato, per un totale di € 197.130,10; con un conteggio successivo, rimesso il 6 luglio 2011 a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia, il legale ha chiesto inoltre interessi e rivalutazione sulla sorte capitale per un ammontare complessivo di € 485.231,17.

Le condizioni finanziarie dell'Agenzia, peraltro in stato di Liquidazione, non consentivano di far fronte al richiesto pagamento, soprattutto in difetto di una adeguata verifica delle pretese creditorie della Banca creditrice, lievitate con il calcolo degli interessi moratori ed azionate a così lunga distanza - oltre venti anni - dalla prestata fideiussione, sia pure per rispettare i lunghi tempi della procedura esecutiva immobiliare condotta a danno dell'Azienda garantita.

E' quindi possibile l'insorgenza di un futuro contenzioso ad opera di Meliorbanca, contenzioso che vedrà legittimata passivamente la Regione Abruzzo (che succede ai rapporti attivi e passivi facenti carico alla disciolta ARSSA ex art. 6 della L. R. n. 29/2011) e nel cui interesse, comunque, le fideiussioni venivano prestate dall'allora ERSA, divenuta poi ARSSA, in ossequio alle Leggi Regione Abruzzo nn. 38/88 e 91/91 che disponevano sostegno finanziario agli Organismi cooperativi ed alle Imprese agricole.



ARSSA / Pansini Vitangelo ed altri


(Procedimento civile - lavoro)

Con ricorso notificato il 16 marzo 2012 il dr. Vitangelo Pansini ed altri dirigenti *ex* ARSSA, oggi tutti ricorrenti, hanno convenuto l'ARSSA dinanzi al Tribunale del Lavoro di Avezzano per sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive relative al calcolo dell'indennità di reggenza di servizi *ad interim* per gli anni 2005-2008, con interessi legali e rivalutazione monetaria: il tutto per un ammontare complessivo di € 146.116,77.

La doglianza comune è che l'Amministrazione, nel calcolare l'importo dell'indennità di reggenza *ad interim* di uffici dirigenziali vacanti di titolare, abbia adottato fino all'anno 2008 un metodo ritenuto arbitrario, in quanto difforme dai criteri adottati dalla Regione, con conseguente illegittimità delle deliberazioni ARSSA nn. 24/1999 e 39/2001, le quali stabilivano il trattamento economico di posizione dei dirigenti correlato alla direzione dei servizi.

La sostanza economica risiede nella rivendicazione di un'indennità di reggenza pari al 50% dell'indennità di posizione per gli anni considerati, anziché del 10% quale è quella corrisposta effettivamente dall'Agenzia ai propri dirigenti.

A tale riguardo basterà considerare come l'ARSSA, finché è stata in vita, ha goduto di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto alla Regione Abruzzo, di cui era Ente strumentale; ciò è tanto vero che con la censurata delibera-madre n. 24, adottata dal Consiglio d'Amministrazione il 24 giugno 1999, peraltro *mai impugnata dagli interessati*, l'Organo deliberativo provvide a fissare autonomamente il trattamento economico di posizione e l'indennità di reggenza da corrispondere ai dirigenti titolari di servizi, senza che dal plesso normativo richiamato da parte ricorrente si possa ora o si potesse allora inferire un qualsivoglia obbligo, da parte dell'Agenzia, di uniformarsi al più favorevole trattamento previsto dalla Regione per i propri dirigenti.



Di più, argomentando *a contrario*, proprio le recenti vicissitudini di tutti i dipendenti già in forza all'ARSSA, inseriti *ex lege* nei ruoli regionali dal 1° gennaio 2012 per effetto della soppressione, testimoniano come sino alla fine dello scorso anno il personale dell'Agenzia formasse un ruolo del tutto distinto da quello regionale, con differenze di trattamento retributivo rispetto ai dirigenti, ai funzionari titolari di ufficio e finanche rispetto al fondo incentivante spettante ai restanti lavoratori, fondo meno generoso se paragonato a quello previsto per il personale regionale.

Da quanto precede sembrerebbe che la pretesa giudizialmente avanzata dai dirigenti ex ARSSA non sia meritevole di accoglimento, anche se non si può con sicurezza escludere che il Giudice del Lavoro riconosca loro alcune somme a titolo di differenze retributive, sia pure – presumibilmente – per importi inferiori a quelli reclamati.

Essendo una causa documentale non vi è stata attività istruttoria; dopo la prima udienza del 19 giugno 2012 è stata fissata quella di discussione per il giorno 10 febbraio 2015, con il patrocinio affidato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila e con domiciliatario esterno, nella persona dell'avv. Patrizia Coletta del Foro di Avezzano; si allega (*sub* **AII. B**) il verbale d'udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà dunque l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1283/2012 Avv. Buscemi.



ARSSA / Caroselli Erminio  
(Procedimento civile - risoluzione contrattuale)

L'A.R.S.S.A. vendette con patto di riservato dominio all'agricoltore Caroselli Erminio di Celano vari terreni situati nei comuni di Avezzano, San Benedetto dei Marsi e Celano per complessivi ha 4.24.19 ad un prezzo di lire 172.200.000 (pari ora a € 88.933,88), giusta atto del 14 giugno 2000 rep. n. 195056 per notar Arturo Di Giovanni di Avezzano; tutto ciò ai sensi delle leggi nazionali nn. 590/65 e 817/71 finalizzate alla formazione della piccola proprietà contadina.

Con tale atto il sig. Caroselli Erminio si impegnava ad estinguere il prezzo di vendita, oltre gli interessi, in trenta annualità, con pagamento di rate di lire 9.958.343 (in valuta corrente € 5.143.05) ciascuna a far data dal 31 ottobre 2001.


Il predetto acquirente non ha però pagato le rate di ammortamento concordate, né sono valsi gli inviti dell'Agenzia a regolarizzare la situazione: ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del contratto, nel caso di mancato pagamento di due sole rate la vendita si intende risolta di pieno diritto e le quote annuali eventualmente versate vengono acquisite dall'Agenzia a titolo di indennizzo.

A fronte della persistente morosità dell'acquirente (€ 39.244,40 al 31.10.2010 + interessi di mora del 5% *ex art. 7* del contratto) l'Agenzia ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, al fine di ottenere l'integrale restituzione del bene libero da persone e cose, avanzando nel contempo istanza di pagamento dei ratei maturati a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione e sfruttamento del bene nonché di risarcimento dei danni *ex art. 1453* codice civile.

Il giudizio di risoluzione contrattuale, il cui esito appare abbastanza scontato, è stato affidato al patrocinio all'Avvocatura erariale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà dunque l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

L'attuale numero di identificazione della pratica è: CS n. 1750/11 Avv. Pardi.



**ARSSA /Fragassi Domenico**  
**(Procedimento civile - risoluzione contrattuale)**

L'A.R.S.S.A., ai sensi delle leggi nn. 590/65 e 817/71 sulla formazione della piccola proprietà contadina, vendette con patto di riservato dominio all'agricoltore Fragassi Domenico un'azienda agricola con annessi fabbricati rurali situata in Comune di Città Sant'Angelo, (Pescara), Contrada Acquatina, per complessivi ha 60.60.98 ad un prezzo di € 990.580,24 - giusta atto del 20 gennaio 2005 rep. n. 203234 per notar Pasquale Rozzi di Pescara.

Con tale atto il sig. Fragassi Domenico si impegnava ad estinguere il prezzo di vendita, oltre gli interessi, in trenta annualità, con pagamento di rate di € 47.327,59 ciascuna a far data dal 31 ottobre 2004.


Il predetto acquirente non ha pagato le rate di ammortamento concordate né sono valsi gli inviti dell'Agenzia a regolarizzare la situazione: ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del contratto, nel caso di mancato pagamento di due sole rate la vendita si intende risolta di pieno diritto e le quote annuali eventualmente versate vengono acquisite dall'Agenzia a titolo di indennizzo.

A fronte della persistente morosità dell'acquirente (€ 189.310,36 al 31.10.2010 + interessi di mora del 5% *ex art. 8* del contratto) l'Agenzia si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, al fine di ottenere l'integrale restituzione del bene libero da persone e cose, avanzando nel contempo istanza di pagamento dei ratei maturati a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione e sfruttamento del bene nonché di risarcimento dei danni *ex art. 1453* codice civile.

Il giudizio di risoluzione contrattuale, il cui esito non dovrebbe riservare sorprese, è stato affidato al patrocinio dell'Avvocatura erariale, ricollegandosi fra l'altro la fattispecie in esame ad altra precedentemente trattata dal medesimo Ufficio.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà dunque l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

L'attuale numero di identificazione della pratica è: CS n. 306/11 Avv. Pardi.



Martinelli Alessio / ARSSA  
(Procedimento civile - lavoro)

E' un procedimento di lavoro, azionato con ricorso del 20 gennaio 2011 dal sig. Martinelli Alessio - che intratteneva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'Agazia, sede di lavoro presso il Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni, terminato il 30 giugno 2011 - per sentir ordinare la modifica del contratto a tempo indeterminato, dal 1° febbraio 2006 ad oggi, con conseguente risarcimento danni da liquidare in via equitativa.

Le norme che si assumono violate sono quelle della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) nonché quelle dei D. Lgs. n. 368/2001 e n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 133/2008.


Al ricorrente è stato opposto in giudizio il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., non avendo il Martinelli superato alcuna procedura concorsuale, necessaria in tema di stabilizzazione, che avrebbe comunque comportato la necessità di adire il Giudice amministrativo; in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte, atteso che la normativa sulla stabilizzazione poteva applicarsi esclusivamente negli anni 2008 e 2009.

La causa è in corso dinanzi al Tribunale di Avezzano; con ordinanza del 22 giugno 2011, ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 8 ottobre 2013; la prognosi dovrebbe essere quella del rigetto delle istanze *ex adverso* avanzate.

L'Amministrazione è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila e la domiciliazione esterna dell'avv. Patrizia Coletta del Foro di Avezzano; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà pertanto l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 584/11 Avv. Pardi.



SGA – Società Gestione Attività / ARSSA  
(Procedimento civile – giudizio monitorio)

Pende dinanzi al Tribunale di Avezzano un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla SGA - Società Gestione Attività (subentrata al Banco di Napoli nella gestione dei crediti di difficile esazione) a danno dell'ARSSA, in dipendenza di una fideiussione rilasciata il 27 marzo 1991 dall'allora ERSA a favore della Nuova Saccarifera Meridionale - NUSAM, poi fallita.


La Società SGA è succeduta *ex lege* al Banco di Napoli quale creditore fallimentare della NUSAM ed è stata ammessa al passivo del Fallimento, dal quale ha ottenuto la somma di € 765.445,76; la differenza a carico dell'Agenzia per la fideiussione rilasciata è di € 598.130,81 che - sommati agli interessi legali dal 1991 - portano il credito vantato dalla SGA a complessivi € 1.207.036,17.

Con ordinanza del 22 novembre 2012 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Avezzano e SGA ha notificato atto di precetto il 23 gennaio 2013, da onorare entro 120 giorni dalla data di notifica; la prossima udienza di trattazione è fissata per il 19 aprile 2013; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

La difesa dell'Amministrazione è affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, domiciliatario esterno l'avv. Vitangelo Pansini del Foro di Avezzano.

Il procuratore della Società creditrice, avv. Gaetano Stornelli, ha formulato una proposta transattiva consistente nel pagamento della metà della somma portata in decreto; in considerazione dell'importante *alea* di giudizio, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato che come detto segue il giudizio, il Direttore delle Politiche Agricole - all'uopo interpellato dall'Avvocatura Regionale - con lettera prot. n. RA 58198 ha ritenuto l'opportunità di dar seguito al tentativo di definizione transattiva della vertenza con il supporto tecnico della medesima Avvocatura Regionale, la quale per il presente giudizio assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila a cui è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1348/2011 Avv. Di Leo.



Amicone Franco / ARSSA  
(Procedimento civile - spoil system)

Con ricorso notificato il 10 gennaio 2012, preceduto da una raccomandata a.r. 22 giugno 2011 - di impugnazione del *licenziamento* dall'incarico - il dr. Franco Amicone, ex Direttore Amministrativo dell'Agenzia, ha convenuto la Scrivente dinanzi al Tribunale - Giudice del Lavoro di Avezzano per sentir dichiarare l'illegittimità del *licenziamento* intimato al ricorrente, con conseguente condanna dell'ARSSA al risarcimento dei presunti danni patiti per l'interruzione anticipata del rapporto, pari a € 107.283,67.


Tutto ciò previa sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Consulta per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 *bis* della L. R. n.29/96, istitutiva dell'ARSSA (ora soppressa).

Il dr. Franco Amicone rivestì la carica di Direttore amministrativo dell'ARSSA con contratto a termine stipulato il 15.11.2007 a seguito di nomina del Direttore Generale (delibera n. 147 del 30.10.2007).

L'art. 11 *bis* della legge istitutiva prevedeva la facoltà per il Direttore Generale dell'ARSSA di nominare due Direttori di area, una tecnica e l'altra amministrativa, che lo coadiuvassero nello svolgimento delle funzioni; siffatti incarichi erano di natura assolutamente discrezionale, con durata variabile fra i tre e i cinque anni, e comunque cessavano con la decadenza del Direttore Generale che li aveva conferiti.

Ed in effetti, essendo decaduto il Direttore Generale il 4 agosto 2009, l'ARSSA comunicava al dr. Amicone, con lettera 5 agosto 2009 n. 678, la risoluzione del contratto di collaborazione in pari data, come previsto dal ricordato art. 11 *bis* L.R. n.29/96 nonché dall'art. 7 del contratto individuale sottoscritto dal dr. Amicone.

Per quanto riferito va ritenuto insussistente qualsiasi evento pregiudizievole patito dall'odierno ricorrente, trattandosi di semplice revoca di un incarico fiduciario precedentemente conferito: questo porta ragionevolmente a ritenere che le istanze *ex adverso* proposte verranno rigettate in sede giudiziaria.






La causa è in fase istruttoria e la prossima udienza è fissata per il 12 giugno 2013 onde terminare l'esame testimoniale; l'Agenzia è costituita in giudizio con l'Avvocatura erariale.

Si allega (*sub* All. B) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT. n. 342/2012 Avv. Di Leo.



SGA - Società Gestione Attività / Regione Abruzzo / ARSSA


(Procedimento civile - escussione fideiussioni)

Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale dell'Aquila, notificato a Regione e ARSSA nel mese di agosto 2011, S.G.A. S.p.A ha chiesto il pagamento delle posizioni debitorie delle Cooperative APA e Solagna di Tanesi nonché della ditta Dario D'Angelo, tutte suppostamente garantite dall'ARSSA in uno con la Regione Abruzzo, per un importo complessivo di € 5.221.114,75, a fronte di contratti di mutuo concessi dal Banco di Napoli (cui SGA succede *ex lege*) e garantiti dalle convenute Amministrazioni pubbliche con fideiussioni prestate in favore delle tre imprese agricole, a norma delle leggi regionali di settore nn. 38/88 e 91/91, nel lontano 1989; la prima udienza si è tenuta il 28 dicembre 2011.

In effetti, con leggi regionali n. 38/88 e n. 91/91 furono disposti interventi finanziari in favore di Cooperative ed Imprese agricole, finalizzati alla ricapitalizzazione e all'abbattimento delle passività onerose.

L'istruttoria delle domande presentate dalle Cooperative venne affidata all'ERSA (poi ARSSA), mentre le domande presentate dagli Imprenditori furono istruite direttamente dagli uffici della Regione, come appunto quella in data 2.10.89 avanzata dalla ditta Dario D'Angelo, oggi evocata in giudizio; domande per le quali l'ERSA, a mezzo delibera C.d.A. n.123/89, approvata con provvedimento di Giunta regionale n. 7519 del 14.12.1989, ebbe a prevedere espressamente (punto 3 della parte dispositiva) la ricaduta di ogni conseguenza dell'impegno sul bilancio regionale, attesa la sostanziale estraneità dell'Ente stesso a qualunque attività valutativa dell'istanza di finanziamento.

Le due leggi nn. 38 e 91 prevedevano infatti che le operazioni di mutuo stipulate per le descritte finalità fossero assistite dalla garanzia fideiussoria dell'ERSA rilasciata in nome e per conto della Regione Abruzzo, la quale con delibere di Giunta n. 4166 del 6 luglio 1989 e n. 4734 del 27 luglio 1989 aveva stilato un programma di intervento relativo al consolidamento di passività onerose e successivamente comunicato all'ERSA, con nota 12.10.1989 prot. n. 20942/13315,



che "l'Ente in indirizzo, ai sensi della legge regionale in oggetto (la n. 38/88), rilascia fideiussioni in nome e per conto della Regione Abruzzo".


Si trattava - come poi ribadito dalla nota n. 22086/13547 del 30.10.1989 del II Dipartimento Agricoltura e Foreste, Servizio Cooperazione - di un compito che l'Ente era chiamato a svolgere "come atto dovuto in nome e per conto della Regione stessa al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, ma eseguendo un'attività vincolata i cui effetti giuridici, economici e finanziari dovranno ricadere nella sfera della Regione stessa". Nella medesima lettera inoltre si diceva che "il Consiglio d'Amministrazione di codesto medesimo Ente, nella sua azione, dovrà limitarsi a prendere atto dei singoli provvedimenti di concessione, senza procedere a ulteriore istruttoria, disponendo l'atto fideiussorio".

Furono così rilasciate dall'Agenzia n. 187 fideiussioni per un importo di lire 82.306.332.000, con integrale copertura del rischio a carico del bilancio regionale (cap. 312600).

Da allora i servizi dell'Agenzia seguirono lo svolgimento di tali rapporti ma fu sempre la Regione ad assumere direttamente le decisioni che andavano prese in merito, quali ad esempio la revoca dei benefici contributivi, tanto che nel 2001 l'ARSSA consegnò alla Direzione Agricoltura della Giunta Regionale i fascicoli delle fideiussioni rilasciate in nome e per conto della Regione Abruzzo, fra cui l'Associazione APA e Solagna di Tanesi, per cui è attualmente causa insieme alla ditta Dario D'Angelo.

Del resto anche scorrendo l'atto di *vocatio in jus* si ha contezza dell'occasionale coinvolgimento dell'Agenzia nei rapporti dedotti in giudizio, se è vero che l'ARSSA viene definita da SGA, unitamente alla Regione Abruzzo, genericamente debitrice nei confronti della società attrice, in forza di legge, di notevoli somme (pag. 5 atto di citazione).

Difficile definire una prognosi circa la fondatezza delle pretese *ex adverso* avanzate, e dunque sul (notevole) esborso cui sarebbe soggetta la Regione Abruzzo nel caso di soccombenza, incentrandosi l'indagine giudiziale sulla regolarità delle azioni esecutive intraprese dalla Banca creditrice nel rispetto dei termini e delle condizioni recati dagli artt. 1944 e 1957 del codice civile, e sulla successiva ritualità




delle procedure di insinuazione al passivo dei fallimenti degli organismi cooperativi.

La difesa dell'ARSSA (e della Regione, che in ogni caso è succeduta *ex lege* nella causa) è stata affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1746/2011 Avv. Di Leo.



## Silveri Donato / ARSSA

(Fase stragiudiziale - risarcimento danni)

Il dr. Donato Silveri è un dipendente a tempo indeterminato *ex* ARSSA che ha subito - in servizio - un grave incidente stradale nei pressi di Pratola Peligna, in data 6 maggio 2001: mentre era alla guida di un'auto dell'Agenzia si scontrava con altro automezzo condotto dal sig. Pace Alfonso, dipendente del Ministero dell'Interno.


Con lettera del 30 agosto 2001 il legale di fiducia del dr. Silveri ha inviato all'Assicurazione di controparte (Aviva Italia Spa) un atto stragiudiziale di denuncia del sinistro e contestuale richiesta di risarcimento danni, partecipato all'Agenzia, all'INAIL e alla Unipol Sp.a. che assicurava la responsabilità civile dell'ARSSA per i sinistri occorsi ai dipendenti in missione.

D'altro canto, a mezzo nota 10 gennaio 2013 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, di cui è dipendente l'altra persona coinvolta nel sinistro, ha chiesto il rimborso degli stipendi erogati al sig. Pace Alfonso nel periodo di malattia, dal 6 maggio 2011 all'11 gennaio 2012, per un importo pari a € 26.219,56.

Inoltre pende dinanzi al Giudice di Pace di Pratola Peligna un procedimento penale relativo alle lesioni riportate dai conducenti, a cui l'Agenzia è estranea, nel quale sono state citate entrambe le Compagnie assicuratrici.

Da ultimo il *Broker* Mediass Spa di Pescara, che curava tutti i contratti assicurativi intrattenuti con le varie Compagnie per conto della soppressa Agenzia, ha comunicato che le Assicurazioni procederanno con la definizione delle posizioni afferenti le lesioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nonché della rivalsa del datore di lavoro Vigili del Fuoco.

Ad oggi non vi è dunque alcuna posizione contenziosa riferita al sinistro stradale che veda coinvolta l'*ex* ARSSA; si è peraltro ritenuto opportuno segnalare in caso insorgano iniziative giudiziarie a carico dell'Amministrazione regionale.



Del Rosario Maria Franca + 2 / ARSSA

(Procedimento civile - lavoro)


Con ricorso notificato il 9 febbraio 2012, preceduto dalla raccomandata a.r. 27 ottobre 2011 di impugnazione del termine apposto al contratto, Bernardi Nadia, Del Rosario Maria Franca e Restaino Maria Rita hanno convenuto l'ARSSA dinanzi al Tribunale di Avezzano - Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 giugno 2012, per sentir dichiarare l'illegittimità del *termine* apposto al contratto a tempo determinato e conseguentemente riassunzione in servizio; in via graduata per sentir condannare l'Agenzia al risarcimento del danno, parametrato in venti mensilità di retribuzione globale.

La doglianza prende origine dall'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 5 portieri addetti alla sede centrale per un periodo di 12 mesi, disposto con deliberazione del Commissario ARSSA n. 27 del 14 giugno 2010 e richiesto al Centro per l'impiego di Avezzano con nota 29 giugno 2010; riscontrato dal Centro medesimo il 9 agosto 2010 con l'indicazione di n. 5 nominativi di lavoratori aventi diritto secondo l'ordine in graduatoria.

A ciò faceva seguito la determinazione dirigenziale 13 agosto 2010 n. 84 di nomina della Commissione interna per la sperimentazione lavorativa e finalmente l'assunzione in servizio dei lavoratori presso l'ARSSA, all'esito di favorevole visita medica, assunzione disposta a mezzo determinazione dirigenziale 31.08.2010 n. 97. Con comunicazione 25 agosto 2010 n. 713 l'ARSSA comunicava al Centro per l'impiego l'assunzione dei cinque portieri a far data del 1° settembre 2010.

Infine venivano sottoscritti i contratti individuali di lavoro a tempo determinato fra l'Agenzia e Del Rosario Maria Franca, Bernardi Nadia e Restaino Maria Rita, con l'affidamento delle mansioni di portiere per le quali ciascuna lavoratrice era stata avviata all'impiego.

Insomma si trattava di una procedura di reclutamento a tempo determinato, con apposizione del termine di un anno specificamente indicato nell'art. 2 (Durata del rapporto) del contratto individuale stipulato con ciascuna prestatrice d'opera.



E' pertanto singolare come ad una selezione effettuata a chiamata diretta, tramite elenchi nominativi rimessi dal Centro per l'impiego, e conclusasi senza proroga alcuna faccia seguito una richiesta di stabilizzazione - ipotizzata in funzione della necessità di assicurare in via stabile e duratura la funzionalità lavorativa e la conseguente copertura di vuoti strutturali d'organico - così come pretenderebbero le parti ricorrenti.

Siffatte necessità, anche se per mera ipotesi esistenti, attengono alla esclusiva valutazione dell'Amministrazione regionale; inoltre per il servizio di portierato l'Agenzia, quando era in liquidazione, provvedeva a mezzo del proprio personale interno, utilizzando quelle figure professionali aventi mansioni ascrivibili ed equivalenti in base alla categoria di appartenenza (in sostanza la categoria B1), in mancanza di finanziamenti adeguati a sostenere un servizio di ricezione esterno.

Attualmente il personale ex ARSSA adibito al portierato, inserito nei ruoli regionali dal 1° gennaio 2012, assicura le attività di accoglienza e sorveglianza della Struttura ex ARSSA, ora dipendente dalla Direzione Politiche Agricole.

Per effetto di quanto sopra si ritiene che le pretese *ex adverso* avanzate non meritino accoglimento alcuno, anche in ordine agli insussistenti profili risarcitori lamentati.


L'Agenzia ha il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila per l'eventuale fase d'appello, come comunicato dall'Avvocatura - alla quale erano stati inviati gli atti di causa per la difesa erariale - con nota 10276 P del 4 aprile 2012.

In considerazione di quanto sopra dinanzi al Giudice di primo grado la difesa è stata assicurata dall'Ufficio legale interno *ex art. 417 bis c.p.c.*; in tale sede si è chiesto il totale rigetto delle domande avversarie.

Non è stata svolta istruttoria, in quanto la causa ha carattere documentale, e il ricorso verrà deciso all'udienza del 20 gennaio 2015; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1042/2012 Avv. Di Leo.



## Chafik Malika/ARSSA

(Procedimento civile - usucapione)

Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2012 la sig.ra Chafik Malika ha convenuto l'Agencia dinanzi al Tribunale di Avezzano, ai fini dell'accertamento dell'usucapione di un fabbricato situato in territorio del Comune di Celano, località "Borgo 8000" del Fucino.


L'immobile fa parte di un complesso edilizio mai formalmente assegnato e realizzato negli anni '50 dall'Ente Fucino - a cui l'A.R.S.S.A. è succeduta *ex lege* - nella località "Borgo 8000" del Fucino, in territorio del Comune di Celano, per le esigenze abitative dei coloni e dei loro familiari.

Con il trascorrere degli anni si è venuta a determinare una situazione di incertezza normativa in ordine al Borgo, in quanto gli immobili ricadono nel territorio del Comune di Celano che ne governa gli assetti urbanistici; per sanare tale difficoltà intervenne la legge Regione Abruzzo 18 maggio 2000, n. 91 la quale autorizzò il trasferimento (*art. 1*) del Borgo "8000" dall'ARSSA al Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento dell'entrata in vigore della legge medesima (*art. 2*).

Inoltre, a mezzo delibera n. 34 del 14 maggio 2002, il Consiglio d'Amministrazione dell'ARSSA effettuò la ricognizione dei beni ed il contestuale trasferimento degli immobili al Comune di Celano, in esecuzione della citata L. R. n.91/2000.

Per quanto sopra, sin dall'anno 2000 la legittimazione passiva alla proposta azione di usucapione risiedeva non più in capo all'ARSSA bensì al Comune di Celano, successore *ex lege* nella titolarità del Borgo rurale; ciò nonostante l'Agencia - ora soppressa - si è costituita, al pari del Comune di Celano, il quale da parte sua contesta l'avvenuto trasferimento dei beni in quanto, ad oggi, non ha ancora recepito la delibera ARSSA di trasferimento dei beni.

L'udienza di discussione della causa si terrà il 30 maggio 2013; la difesa è stata svolta dall'Ufficio Legale interno, che ha concluso per l'estromissione dell'Agencia dal giudizio. Si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.





Collegio Revisori / ARSSA  
(Procedimento amministrativo - sospensiva)

Trattasi di un ricorso al TAR Abruzzo - L'Aquila proposto dal Collegio sindacale dell'ARSSA, notificato il 14 marzo 2012, avverso il provvedimento n. 9 del 4 gennaio 2012 con il quale il Commissario Liquidatore, in assenza di disposizioni contenute nella legge n. 29/2011 di soppressione dell'ARSSA, ha sospeso l'attività dei revisori alla data del 31 dicembre 2011.


I ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli art. 6 L. R. n. 29/96, istitutiva dell'ARSSA, nonché degli art. 2399 e 2400 codice civile; sostengono altresì che la revoca del Collegio avrebbe potuto esser disposta esclusivamente dal Consiglio Regionale.

E' stata avanzata istanza di sospensiva del provvedimento, istanza **non** accolta dal Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 101 depositata il 5 aprile 2012.

La motivazione dell'ordinanza di rigetto, nella quale si afferma espressamente come la cessazione dalla carica derivi direttamente dalla norma (o meglio dall'assenza di una norma che giustifichi la permanenza dell'Organo di controllo nella fase di liquidazione dell'Agenzia), induce a ritenere che i ricorrenti rinuncino alla prosecuzione del giudizio di merito.

La difesa è svolta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, ragion per cui nel presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 868/2012 - Avv. Di Leo.



Di Meo Ada / ARSSA  
(Procedimento civile - usucapione)

Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2011 i sigg.ri Lieto Vincenzo e Novelli Maria Teresa hanno convenuto l'Agencia e gli eredi di Di Meo Donato dinanzi al Tribunale di Avezzano, ai fini dell'accertamento dell'usucapione di un fabbricato e di un terreno situati in territorio del Comune di Avezzano, località Fucino.

Gli immobili facevano parte di un'assegnazione a suo tempo disposta dall'Ente Fucino - cui infine successe l'A.R.S.S.A. - in favore di Di Meo Donato con atto 5.12.1958 rep. n. 330 per notaio dr. Corvisieri di Avezzano; l'atto di vendita, assistito da patto trentennale di riservato dominio, aveva decorrenza giuridica 1° novembre 1958 e compì i propri effetti in data 31 ottobre 1988.

In sostanza l'Agencia è stata chiamata per integrare il contraddittorio, in quanto intestataria catastale dei terreni in discussione.

Ciò premesso, si rende opportuno chiarire il quadro legislativo.

A norma delle leggi di riforma fondiaria, in caso di decesso dell'assegnatario prima del decorso di trenta anni dall'assegnazione e del pagamento integrale del prezzo gli eredi avrebbero dovuto richiedere all'Amministrazione il subentro nel rapporto, concordando contestualmente la persona del subentrante.

Tale subentro - disciplinato dapprima dall'art.19 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e successivamente dall'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 - non è stato mai richiesto, benché l'originario assegnatario Di Meo Donato sia deceduto il 2 marzo 1986 in costanza del rapporto di assegnazione, sia pure in prossimità del trentennio. Ma le ricordate disposizioni disciplinanti la procedura di avvicendamento nel rapporto sono state entrambe abrogate dall'art. 24 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. taglia-leggi), dunque il subentro non è più necessario dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08 - come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 - ovvero dal 22 agosto 2008.

Anteriormente alla modifica legislativa il mancato completamento della fattispecie relativa al riscatto dei fondi assegnati (decorso del trentennio dall'assegnazione,



pagamento delle trenta annualità e designazione, da parte degli eredi, del subentrante all'assegnatario premorto) avrebbe comportato l'impossibilità giuridica di invocarne l'usucapione, perchè gli immobili non erano mai usciti dal patrimonio dell'Agenzia.

Si ricorda, al riguardo, che per consolidata giurisprudenza i beni acquisiti al patrimonio degli Enti di riforma agraria, essendo destinati a pubblico servizio ai sensi della legge n.230/1950, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato e dunque sono insuscettibili di acquisto per usucapione.

Venuta però meno la norma di diritto singolare, che imponeva la procedura di subentro, riprende vigore l'ordinaria disciplina di circolazione dei beni: dunque in caso di premorienza dell'assegnatario rispetto al termine finale dell'assegnazione si deve ritenere che i diritti scaturenti dalla medesima ricadano in successione ereditaria, non essendo più contemplata la procedura di subentro nel rapporto, con l'ulteriore conseguenza che il decorso del trentennio nonché il pagamento delle annualità di riscatto integrano il passaggio dei beni nel patrimonio degli aventi causa dall'originario assegnatario.

Per quanto esposto, legittimati passivi dell'azione di usucapione si palesano gli eredi dell'assegnatario e l'ARSSA non appare più interessata alla sorte del bene, se è stato soddisfatto l'obbligo di pagamento delle 30 annualità ed è decorso il trentennio dall'assegnazione, come nel caso di specie provato *per tabulas*.

L'ARSSA in Liquidazione si è pertanto costituita chiedendo l'estromissione dal giudizio; il Presidente istruttore dr. Forgillo ha fissato la prossima udienza al 16 maggio 2013 per gli adempimenti previsti dall'art. 183, VI comma cod. proc. civile.

La difesa è stata svolta dall'Ufficio legale interno della soppressa ARSSA; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza da parte dell'Avvocatura Regionale.

Franco Del Rio

